

Al Direttore della Divisione II
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

E per conoscenza e competenza:

Al Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia
via Vittorio Veneto, 5 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Alla Prefettura – U.T.G. di Grosseto
piazza Fratelli Rosselli, 1 58100 GROSSETO

**Oggetto: Sbarre ad altezza ridotta dal suolo e riserva degli stalli di sosta alle sole autovetture –
Revoca delle ordinanze e rimozione della segnaletica.**

Riferimenti:

- Istanza ai sensi dell'art. 5 codice della strada datata 12 giugno 2007
- Vostra nota prot. 59453 del 20 giugno 2007 (*allegato n. 1*)
- Istanza al Ministero dei Trasporti datata 9 settembre 2007
- Vostra nota prot. 0104811 del 15 novembre 2007 (*allegato n. 2*)

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan, **PREMESSO CHE:**

- Con ordinanze n. 167/1995, n. 3/1996, n. 220/1996, n. 43/1998, n. 113/1998, n. 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2001 il Comune di Castiglione della Pescaia ha previsto l'istituzione di sbarre ad altezza ridotta dal suolo e di stalli di sosta riservati alle autovetture con ciò impedendo la libera circolazione e sosta delle autocaravan.
- Con lettera datata 27 maggio 2007 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 ed invitava il Sindaco di Castiglione della Pescaia a revocare ovvero annullare d'ufficio le summenzionate ordinanze in applicazione del potere di autotutela.
- Con nota prot. n. 18050 del 01 giugno 2007 il Comando di Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia mostrava di non prendere atto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.
- In data 12 giugno 2007 l'Associazione scrivente inviava al Ministero dei Trasporti istanza ai sensi dell'art. 5 del codice della strada affinché codesto Ministero valutasse la legittimità e ordinasse la revoca delle ordinanze istitutive delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo e degli stalli di sosta riservati alle autovetture nel Comune di Castiglione della Pescaia.
- Con nota prot. n. 0059453 del 20 giugno 2007 il Ministero dei Trasporti dichiarava la illegittimità delle suddette ordinanze adottate dal Comune di Castiglione della Pescaia invitando il Comune a revocare tali ordinanze ovvero a rettificarle in conformità alle disposizioni dettate dallo stesso Ministero con la direttiva prot. 0031543 del 02 aprile 2007 e dall'ex Ministero dei Lavori Pubblici con direttiva del 24 ottobre 2000. Le suddette note ministeriali venivano inviate per conoscenza alla Prefettura di Grosseto al fine di poterle utilizzare come strumento istruttorio ovvero giudicante nel caso

di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203 del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

- In data 23 giugno 2007 l'Associazione scrivente inviava al Sindaco di Castiglione della Pescaia la nota del Ministero dei Trasporti prot. n. 0059453 del 20 giugno 2007, con invito ad ottemperare alle disposizioni dettate da codesto Ministero.
- In data 9 settembre 2007, preso atto del comportamento omissivo del Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, questa Associazione inviava una nuova istanza al Ministero dei Trasporti concernente le ordinanze istitutive delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo e degli stalli di sosta riservati alle autovetture nel Comune di Castiglione della Pescaia.
- Con nota prot. 0104811 del 15 novembre 2007 il Ministero dei Trasporti, facendo seguito alla nota prot. 0059453 del 20 giugno 2007 sollecitava la rimozione dei limitatori di altezza e della segnaletica illegittima concernente gli stalli di sosta riservati alle sole autovetture. Il Ministero ribadiva che eventuali responsabilità civili e penali derivanti da un'attività omissiva sarebbero ricadute sul Comune inadempiente che potrebbe essere chiamato a risponderne innanzi all'autorità giudiziaria competente, nonché alla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l'ipotesi di danno erariale. Infine il Ministero richiedeva alla Prefettura di Grosseto di accertare la situazione di pericolo e provvedere per quanto di competenza.
- Con nota prot. 6928/08.I.2.95 del 6 ottobre 2008 indirizzata, tra gli altri, al Sindaco e alla Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia, il Difensore civico della Toscana si richiamava integralmente al contenuto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 2 aprile 2007 auspicando la collaborazione del Sindaco e della Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia, a valutare il fondamento dei divieti imposti e verificare la possibilità di un riesame dei provvedimenti riguardanti la circolazione e sosta delle autocaravan (*allegato n. 3*).
- Con servizio fotografico effettuato in data 05 agosto 2009 dai signori Pier Luigi Ciolli e Margherita Maniscalco veniva confermata la presenza di sbarre ad altezza ridotta dal suolo e di stalli di sosta riservati alle autovetture nei parcheggi del Comune di Castiglione della Pescaia (*allegato n. 4*).

PRESO ATTO:

- dei contenuti della direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan;
- dei contenuti della direttiva prot. 0000277 datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- dei contenuti della nota prot. 0050502 datata 16 giugno 2008, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Divisione II, avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali;
- dei contenuti della nota prot. 0065235 datata 25 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade;

CONSIDERATO CHE:

- alla data odierna il Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia non ha ottemperato alle direttive impartite da codesto Ministero ai sensi dell'art. 5 del codice della strada con le note prot. 0059453 del 20 giugno 2007 nonché prot. n. 0104811 del 15 novembre 2007;

- l'articolo 5 del codice della strada attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di "impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade". Di conseguenza, in caso di inosservanza di tali direttive ministeriali, l'ente proprietario della strada incorre in violazione di legge;
- il Ministero dei Trasporti con nota prot. 62795 del 03 luglio 2007 ha ribadito che i provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 5 hanno la medesima efficacia e sono vincolanti per gli enti proprietari delle strade, al pari dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 37, comma 3 del codice della strada, come atti finali di un iter endoprocedimentale che ha inizio con la presentazione di un ricorso gerarchico da parte di un soggetto interessato. Per conseguenza gli enti proprietari delle strade hanno l'obbligo di revocare, modificare ovvero integrare le ordinanze istitutive di segnaletica stradale, secondo le disposizioni dettate dal Ministero (*allegato 5*).

CHIEDE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- di ordinare la revoca delle ordinanze n. 167/1995, n. 3/1996, n. 220/1996, n. 43/1998, n. 113/1998, n. 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2001 emanate dal Comune di Castiglione della Pescaia;
- di ordinare la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale installate in tutto il territorio del comune di Castiglione della Pescaia;
- di ordinare la rimozione della segnaletica stradale concernente la riserva degli stalli di sosta alle sole autovetture.

Si ringrazia per la consueta attenzione e per l'intervento che metterete in campo, volto ad evitare assurdi e onerosi contenziosi tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Firenze, 7 agosto 2009

Isabella Cocolo



Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti



posta in 50125 Firenze via San Niccolò 21

telefoni 055 2340597 - 328 8169174

e-mail info@coordinamentocamperisti.it

telefax 055 2346925

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. Ministero dei Trasporti, nota prot. 59453 del 20 giugno 2007.
2. Ministero dei Trasporti, nota prot. 0104811 del 15 novembre 2007.
3. Difensore civico della Toscana, nota prot. 6928/08.I.2.95 del 06 ottobre 2008.
4. n. 14 (quattordici) fotografie di sbarre ad altezza ridotta dal suolo e di stalli di sosta riservati nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia.
5. Ministero dei Trasporti, nota prot. 62795 del 03 luglio 2007.